



# COMUNE DI OSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 13/07/2020, sono state confermate le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

**Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli**

<b>Pubblicità Permanente</b>				
<b>Categoria Normale</b>	fino a 1mq	da 1mq a 5,50mq	da 5,51mq a 8,5mq	oltre 8,5mq
Pubblicità Ordinaria	11,36	11,36	17,04	22,72
Pubblicità Luminosa	22,72	22,72	28,40	34,08

<b>Pubblicità Temporanea</b>				
<b>(tariffa permanente diviso 10)</b>				
<b>Categoria Normale</b>	fino a 1mq	da 1mq a 5,50mq	da 5,51mq a 8,5mq	oltre 8,5mq
Pubblicità Ordinaria	1,14	1,14	1,70	2,27
Pubblicità Luminosa	2,27	2,27	2,84	3,41

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

### **Pubblicità effettuata con veicoli**

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato.

L'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per ogni metro quadrato di superficie

per anno solare € 11,36

non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,14

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate precedentemente, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	€ 74,37
b) per autoveicoli con portata inferiore ai 3,000 Kg	€ 49,58
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7,c.7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo d'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Publicità effettuata con pannelli luminosi**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

per anno solare	€ 33,05
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 3,31
Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.	

Per la pubblicità prevista dal precedente punto, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **Publicità effettuata con proiezioni**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno	€ 2,07
<i>per durata superiore a 30 giorni si applica:</i>	
per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di:	€ 2,07
dopo tale periodo la tariffa giornaliera di:	€ 1,04

### **Publicità con striscioni e mezzi similari**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a: € 11,36

#### **Pubblicità con aeromobili**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: € 49,58

#### **Pubblicità con palloni frenati**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 24,79

#### **Pubblicità varia**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: € 2,09

#### **Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 6,20

#### **Diritti sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

primi 10 giorni				1,03
per successivi 5 giorni o frazione				0,30

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

#### **Affissioni d'urgenza**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

Osasco, lì 29/07/2020

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
(BIGA rag. Morena)